



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA COMMERCIO TORINO

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

clelia.lombardi@lab-to.camcom.it



www.lab-to.camcom.it

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004



Articolo 1

Scopo e oggetto

2. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti:

- a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
- o
- c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili.



UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE
PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

**Chi pone un alimento a contatto
con un imballaggio
si assume una responsabilità**



PRODOTTO ALIMENTARE = ALIMENTO + IMBALLAGGIO



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La conformità si realizza grazie a

- conoscenza
- collaborazione tra OSA e OE
- rispetto delle disposizioni

L'assunzione di responsabilità si esplica nella
dichiarazione di conformità

La responsabilità è condivisa



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In generale.....

Una dichiarazione di conformità è un documento con cui il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che un prodotto è conforme ad una specifica norma o una serie di norme

In particolare.....

- La dichiarazione di conformità per i MCA è disciplinata da
- Regolamento CE n.1935/2004
 - DM 21/3/73
 - Legislazione specifica per alcuni materiali



IL QUADRO NORMATIVO

- Legislazione nazionale (es. DM 21/03/73, DPR 777/82)
- Regolamento CE 178/2002

(11) Per affrontare il problema della sicurezza alimentare in maniera sufficientemente esauriente e organica è opportuno assumere una nozione lata di «legislazione alimentare», che abbracci un'ampia gamma di disposizioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, tra cui disposizioni sui materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti, sui mangimi e su altri mezzi di produzione agricola a livello di produzione primaria.

- Regolamento CE 1935/2004 “norma quadro”

Articolo 1

Scopo e oggetto

1. Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all'immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.



REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 –Al. II

CAPITOLO X

REQUISITI APPLICABILI AL CONFEZIONAMENTO E ALL'IMBALLAGGIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.
2. I materiali di confezionamento devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a un rischio di contaminazione.
3. Le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. Ove opportuno, in particolare in caso di utilizzo di scatole metalliche e di vasi in vetro, è necessario garantire l'integrità del recipiente e la sua pulizia.
4. I confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare.



REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004

Articolo 3

Requisiti generali

1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- a) costituire un pericolo per la salute umana;
- b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
- c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.



Reg. (CE) N. 2023/2006





EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Directorate E – Safety of the food chain
E6 – Innovation and Sustainability

File:INT/REF_LEG+Compend
(10/02/2011)

REFERENCES OF THE EUROPEAN AND NATIONAL LEGISLATIONS

Working document

(Updated version February 2011)




IL QUADRO NORMATIVO

Overview of Community legislation (last update 10/02/2011- valid as of 1 May 2011)

(EU) No 10/2011 and its amendment as regards the restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles will be applicable as of 1 May 2011.

As of 1 January 2013 the rules provided by the legislations in the right green double frame will be replaced by the provisions on migration testing and simulants in (EU) No 10/2011



Disclaimer: This document is intended to be used as a working document and the Institutions do not assume any liability for its content.



IL QUADRO NORMATIVO

MINISTERO DELLA SALUTE

Nota 12 maggio 2011 n. 15844

OGGETTO: Regolamento U.E. n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.


“Come noto in virtù della preminenza delle fonti comunitarie rispetto alle norme interne il regolamento UE prevale sulla normativa nazionale vigente in materia che, in caso di contrasto, andrà disapplicata. Pertanto, nonostante la coesistenza dal 1° maggio 2011 delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive abrogate o accorpate nel settore in argomento (contenute nel d.m. 21 marzo 1973 e nei decreti di recepimento delle direttive sopra citate), e delle disposizioni del Regolamento 10/2011/UE, a partire da tale data la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica in argomento dovrà attenersi a quanto da quest’ultimo previsto.”



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Cosa NON è

- Una scheda tecnica del MCA
- Un rapporto di prova



Questi ed altri documenti possono essere fondamentali come "documentazione di supporto" ma non possono sostituire la Dichiarazione di Conformità



REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 – Art.16

Articolo 16

Dichiarazione di conformità

1. Le misure specifiche di cui all'articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.



REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004

ALLEGATO I

Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche

- Materiali e oggetti attivi e intelligenti
- Adesivi
- Ceramiche
- Turaccioli (Sughero)
- Gomme naturali
- Vetro
- Resine a scambio ionico
- Metalli e leghe
- Carta e cartone
- Materie plastiche
- Inchiostri da stampa
- Cellulosa rigenerata
- Siliconi
- Prodotti tessili
- Vernici e rivestimenti
- Cere
- Legno



DM 21/3/1973 - Art. 6 e 7

6. Le imprese che producono **oggetti** destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari.

Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.^(VII)

7. L'utilizzazione, **in sede industriale o commerciale**, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché dall'idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato.



Decreto legislativo n.108/92 - Art. 4 e 5

Art.4

5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, **nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale**, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.

..... I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni

Art. 5

1. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e' subordinata all'accertamento della loro conformita' alle norme del presente decreto nonche' della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.
3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

- Obbligatoria
- Assunzione di responsabilità
- Allegata ai materiali
- Supportata da documentazione (da conservare a disposizione delle autorità competenti)



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Modelli

- Materie plastiche (Reg. CE n.10/2011)
- Ceramica (Direttiva 2005/31/CE)
- Materiali attivi e intelligenti (Reg. CE n. 450/2009)



Direttiva 2005/31/CE - ceramica

Articolo 2 bis

1. Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all'allegato III della presente direttiva.

2.(*documentazione di supporto*)



Direttiva 2005/31/CE - ceramica

Allegato III

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) identità e indirizzo dell'impresa che fabbrica l'oggetto di ceramica finito e dell'importatore che lo importa nella Comunità;
- 2) identità dell'oggetto;
- 3) data della dichiarazione;
- 4) attestato che l'oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 1935/2004.

La dichiarazione scritta consentirà di identificare facilmente i prodotti ai quali si riferisce e dovrà essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.



Regolamento CE n. 450/2009 – materiali attivi e intelligenti

CAPO IV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DOCUMENTAZIONE

Articolo 12

Dichiarazione di conformità

1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al consumatore finale, i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, siano o no a contatto con prodotti alimentari, nonché i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti e le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta dall'operatore commerciale e contiene le informazioni previste **nell'allegato II.**



ALLEGATO II

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 12 comprende le seguenti informazioni:

1. l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che redige la dichiarazione di conformità;
2. l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che fabbrica o importa i materiali e oggetti attivi e intelligenti, i componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o le sostanze destinate alla fabbricazione dei componenti;
3. l'identità dei materiali e oggetti attivi e intelligenti, dei componenti destinati alla fabbricazione di tali materiali e oggetti o delle sostanze destinate alla fabbricazione di tali componenti;
4. la data della dichiarazione;
5. l'attestazione che il materiale o l'oggetto attivo o intelligente è conforme al presente regolamento, al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle vigenti misure specifiche;
6. adeguate informazioni relative alle sostanze che costituiscono i componenti e sono oggetto di restrizioni in base a disposizioni comunitarie o nazionali sui prodotti alimentari e al presente regolamento; ove opportuno, i criteri di purezza specifici previsti dalla normativa comunitaria sui prodotti alimentari e il nome e la quantità delle sostanze rilasciate dal componente attivo, in modo che gli operatori commerciali a valle del processo produttivo possano garantire la conformità dei prodotti a tali restrizioni;
7. informazioni adeguate concernenti l'idoneità e l'efficacia del materiale o dell'oggetto attivo o intelligente;
8. le specificazioni relative all'utilizzazione del componente, quali:
 - i) il gruppo o i gruppi di materiali e oggetti ai quali il componente può essere aggiunto o incorporato;
 - ii) le condizioni d'utilizzazione da rispettare per ottenere l'effetto voluto.
9. Le specificazioni relative all'utilizzazione del materiale o dell'oggetto, quali:
 - i) il tipo o i tipi di prodotti alimentari destinati ad essere messi a contatto con il materiale o l'oggetto;
 - ii) la durata e la temperatura del trattamento e dell'immagazzinamento a contatto con i prodotti alimentari;
 - iii) il rapporto tra la superficie a contatto con i prodotti alimentari e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto.
10. Quando viene utilizzata una barriera funzionale, l'attestazione che il materiale o l'oggetto attivo o intelligente è conforme all'articolo 10 del presente regolamento.

La dichiarazione scritta deve consentire di individuare facilmente i materiali e oggetti attivi e intelligenti, le componenti o la sostanza per i quali è redatta e deve essere rinnovata quando modifiche sostanziali della produzione comportano cambiamenti della migrazione o quando sono disponibili nuovi dati scientifici.



Regolamento CE n. 10/2011 – materie plastiche

(29) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che i materiali e gli oggetti ai quali si applicano misure specifiche devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta da cui risulti la conformità alle norme vigenti. Al fine di rafforzare il coordinamento tra fornitori e la loro responsabilità in ogni fase della produzione, compresa quella delle sostanze di partenza, il rispetto delle norme pertinenti deve essere documentato dai responsabili in una dichiarazione di conformità fornita al cliente.



Regolamento CE n. 10/2011 – materie plastiche

Articolo 15 - Dichiarazione di conformità

1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica, i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1 è redatta dall'operatore commerciale e contiene le informazioni previste nell'allegato IV.

3. La dichiarazione scritta deve consentire un'identificazione agevole dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione o delle sostanze per cui viene rilasciata. Deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione determinino variazioni della migrazione dai materiali o dagli oggetti o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.



Regolamento CE n. 10/2011- ALL.IV- Dichiarazione di conformità

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 15 deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che emette la dichiarazione di conformità;
- 2) l'identità e l'indirizzo dell'operatore commerciale che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
- 3) l'identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti;
- 4) la data della dichiarazione;
- 5) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopraccitate soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(segue)



Regolamento CE n. 10/2011- ALL.IV- Dichiarazione di conformità

6) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate o i prodotti di degradazione per i quali gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono restrizioni e/o specifiche, così da consentire agli operatori commerciali a valle di rispettare tali restrizioni;

7) informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 2008/60/CE, 95/45/CE e 2008/84/CE, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le disposizioni dell'UE pertinenti o, in mancanza di norme UE, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari;

8) le specifiche relative all'uso del materiale o dell'oggetto, quali:

i) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto;

ii) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;

iii) il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;

9) in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4 o all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento.



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Compilazione (1)

- Rilasciata su carta intestata
- Identità del materiale (codice identificativo)
- Indicazione conformità alla legislazione (*dettagliata*)
- Informazioni su migrazioni specifiche
- Specifiche relative all'impiego (condizioni prove migrazione globale , tipo o tipi di alimenti o altro)



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Compilazione (2)

- Presenza additivi alimentari (dual use)
- Conformità requisiti barriera funzionale (se presente)
- Data del rilascio
- Nome, funzione, firma responsabile
- Altre notazioni (es.forno a microne)
- Uso plastica riciclata proveniente da processo autorizzato (n° registro CE)



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Validità

- *Modifica componente*
- *Acquisizioni nuove conoscenze scientifiche*
- *Modifica limiti*
- *Variazione produzione*



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente si dichiara che gli oggetti forniti:

010007 PIATTO PIA. PA21 D.210 10GR 40PZ.ISAP

...indicazione del materiale

sono conformi:

alla seguente legislazione comunitaria:

Regolamento 1935/2004/CE

Regolamento 1895/2005/CE

Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche

Regolamento CE 2023/2006

E' facoltativo indicare questo ed altri elementi che attestano l'adempimento ad obblighi di legge o certificazioni volontarie

Ed alla seguente legislazione Italiana:

DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche

DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche



Industry Guideline

for the Compliance of
Paper & Board Materials and
Articles for Food Contact

LINEE GUIDA

“DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEI
MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A
CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI”



Associazione Industrie Dolciarie Italiane



Federazione Gomma Plastica
UNIONPLAST

Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche



ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana
Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici



LINEE GUIDA

ALLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
DEL PACKAGING A CONTATTO ALIMENTI



IIP
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
The ITALIAN INSTITUTE of PACKAGING



www.lab-to.camcom.it

1. **Data della dichiarazione di conformità**
2. **Produttore**
 - 2.1. Ragione Sociale e indirizzo dell'azienda che produce i materiali o gli oggetti.
 - 2.2. Se è il caso e quando è diverso da quello al 2.1., indirizzo del sito produttivo
3. **Identificazione dei materiali e degli oggetti**
 - 3.1. Descrizione generica del prodotto.
 - 3.2. Nome commerciale o descrizione del tipo, incluse altre informazioni identificative rilevanti.
 - 3.3. Se è il caso, istruzioni speciali da osservare per un uso sicuro e appropriato.
4. **Conferma della Conformità a queste Linee Guida e al Regolamento 1935/2004**
 - 4.1. Dichiarazione che il prodotto è conforme con l'articolo 3 del Regolamento (EC) N° 1935/2004.
 - 4.2. Dichiarazione che tutte le materie prime sono in conformità con l'allegato 1, e, se è il caso, con l'allegato 2 di queste Linee Guida.
 - 4.3. Dichiarazione che il prodotto è stato fabbricato secondo il Regolamento della Commissione (EC) N° 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP).
 - 4.4. Dichiarazione, se è il caso, che il prodotto è stato fabbricato secondo specifiche Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP), standard di igiene o sistema di gestione descritto nel capitolo 5 di queste Linee Guida.
 - 4.5. Dichiarazione delle condizioni di impiego del prodotto inclusi il tipo o i tipi di alimento previsti per l'uso finale e le condizioni speciali di stoccaggio del prodotto imballato.
 - 4.6. Nel caso in cui il prodotto sia richiesto per essere accoppiato con plastiche per alimenti e il cartone non è a contatto con l'alimento, è necessaria una dichiarazione quantitativa per tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente che hanno restrizioni quantitative nella Direttiva 2002/72/EC e successivi emendamenti. Se è il caso, ciò può essere coperto da un accordo di riservatezza tra l'utilizzatore e il fornitore.
 - 4.7. Quando è pertinente, includere una dichiarazione sulla presenza di qualsiasi additivo "dual use" utilizzato nella fabbricazione e che sia presente nella carta e nel cartone.


Da "Linee guida dell'Industria per la Conformità di Materiali e Oggetti di Carta e Cartone per il Contatto con gli alimenti" - filiera Europea degli imballaggi di carta e di cartone



www.lab-to.camcom.it

CONCLUSIONI

- Non è un "pezzo di carta" ma un documento da valutare con attenzione (dare evidenza!)
- Deve essere supportata da dati e analisi
- Considerarla nell'ottica di un eventuale "pericolo immediato" per la sicurezza del consumatore



*il prodotto alimentare finito può presentare elementi critici ?
(es. presenza di sostanze nel MCA per le quali è in atto un'allerta...)*



REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004

Articolo 17

Rintracciabilità

1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.

3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.



Grazie per l'attenzione!



clelia.lombardi@lab-to.camcom.it